

Informazione dell'AFC concernente le domande raggruppate in virtù dell'accordo FATCA:

Requisiti relativi alla trasmissione dei dati e della documentazione

L'accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (RS 0.672.933.63) è entrato in vigore il 2 giugno 2014, mentre la legge d'applicazione corrispondente il 30 giugno 2014.

Nel quadro dell'attuazione della FATCA, l'autorità americana competente può, sulla base delle informazioni comunicate in forma aggregata conformemente all'art. 3, cpv. 1b) (iii) e 2a) (ii) dell'accordo FATCA, richiedere all'autorità svizzera competente, mediante domande raggruppate, di fornirle tutte le informazioni inerenti ai conti US per i quali nessuna dichiarazione di consenso è stata sottoscritta, rispettivamente aventi a oggetto gli importi soggetti all'obbligo di comunicazione all'estero, versati dagli istituti finanziari non partecipanti, senza dichiarazione di consenso, che lo stabilimento finanziario svizzero coinvolto avrebbe dovuto comunicare conformemente a un contratto FFI, se avesse ottenuto la relativa dichiarazione di consenso. Tali domande raggruppate possono essere presentate sulla base dell'articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, modificata dal Protocollo del 23 settembre 2009. Di conseguenza, tali richieste non possono essere presentate prima dell'entrata in vigore del Protocollo e si applicano alle informazioni relative al periodo successivo all'entrata in vigore dell'accordo FATCA (art. 5, cpv. 1 dell'accordo FATCA).

Alla ricezione di una domanda raggruppata, l'AFC, autorità svizzera competente, richiede all'istituto finanziario detentore delle informazioni di identificare i titolari dei conti o gli istituti finanziari non partecipanti coinvolti. Le informazioni descritte all'articolo 3 capoverso 1 dell'accordo FATCA (art. 5 cpv. 3, lett. a dell'accordo FATCA) devono essere trasmesse all'AFC entro 10 giorni.

Oltre ai dati sottostanti a comunicazione in forma elettronica (FATCA-XML), l'AFC richiede allo stabilimento finanziario svizzero interessato di trasmetterle separatamente entro lo stesso termine, **i documenti che le consentano di verificare se i conti coinvolti siano soggetti agli obblighi di notifica** (art. 12 cpv. 2 della legge federale sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti [Legge FATCA; RS 672.933.6]). L'AFC definisce i requisiti relativi alla documentazione che gli istituti finanziari svizzeri devono fornirle per la verifica dell'obbligo di notifica.

In sintesi, deve essere fornita all'AFC la documentazione seguente:

1. FATCA-XML;
2. le cosiddette SEI-XML (informazioni supplementari che devono essere trasmesse all'AFC in un file XML);
3. documenti aggiuntivi che devono essere forniti all'AFC sotto forma di file PDF.

Per i requisiti dettagliati fare riferimento alla documentazione pubblicata dall'AFC («FATCA Information Delivery», «FATCA Credential Form» e «SEI-XML») sul seguente link:

<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/amts-und-rechtshilfe/amtshilfe-nach-fatca.html>.